

Fruizione tax credit transizione 4.0 2025: prenotazioni secondo l'ordine cronologico delle domande

Inquadramento generale

L'art. 1 c. 1057-bis L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) riconosce alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. **industria 4.0**) un **credito d'imposta** spettante – per gli investimenti effettuati a partire **dal 2025** e comunque entro il termine “lungo” del **30/06/2026** – nelle seguenti **misure**:

20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni.

Per effetto della legge di bilancio 2025, a partire dal 1° gennaio 2025 **non sono più agevolabili** gli investimenti effettuati in beni immateriali di cui all'all. B L. 232/2016. Gli investimenti in tali beni **sono agevolabili** solo se conclusi entro il 31 dicembre 2024 o entro il termine lungo del 30 giugno 2025 qualora alla data del 31 dicembre 2024 risultasse accettato il relativo ordine e corrisposto l'acconto di almeno il 20% del costo agevolabile.

L'art. 6 DL 39/2024 ha introdotto la **comunicazione preventiva** e la **comunicazione di completamento** ai fini della fruizione del credito in oggetto. Precedentemente, non era infatti richiesta alcuna comunicazione obbligatoria per la fruizione del credito.

Successivamente, la legge di bilancio 2025 ha per la prima volta fissato un limite di spesa annuale, pari ad euro 2,2 miliardi, prevedendo – ai fini del rispetto di tale limite – la pubblicazione di un successivo Decreto MIMIT avente ad oggetto la modifica del contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni concernenti l'ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d'imposta maturato.

Tale Decreto Direttoriale MIMIT, pubblicato in data 15/05/2025, ha ad oggetto gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:

- Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- Dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo d'acquisizione;
- Investimenti già comunicati, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali entro tale data non risulta verificata l'“accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo.

Alla **data attuale** non é tuttavia ancora possibile la trasmissione del nuovo modello relativamente agli investimenti di cui sopra, non ancora disponibile in **formato editabile**, che verrà diffuso tramite successivo Decreto, il quale fisserà anche il termine a decorrere dal quale il modello entra in vigore. Come già accaduto l'anno precedente, le comunicazioni dovranno essere trasmesse, esclusivamente **in via telematica**, attraverso il **sito istituzionale** del GSE. Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulti accettato l'ordine e corrisposto l'acconto di almeno il 20% del costo, sono vevoli le precedenti modalità di comunicazione. Tali investimenti non saranno pertanto soggetti al limite di spesa.

Contenuto, modalità e termini di invio del modello di comunicazione

Il modello di comunicazione è composto da:

- **Frontespizio**, contenente l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e della tipologia di comunicazione;
- **Sezione**, riguardante le informazioni concernenti gli **investimenti in beni materiali 4.0** di cui all'all. A L. 232/2016 (come già detto, la legge di bilancio 2025 ha infatti abolito la possibilità di fruizione del credito d'imposta in oggetto relativamente ai beni immateriali di cui all'allegato B della stessa legge per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025).

Si tratterà nell'ultimo paragrafo delle novità operative introdotte nel modello.

Le **tempistiche** di trasmissione della comunicazione risultano più stringenti rispetto l'anno precedente. Infatti, ai fini del rispetto del limite di spesa, le risorse devono essere prenotate tramite l'invio della comunicazione preventiva, secondo l'**ordine cronologico** di trasmissione.

Il modello di comunicazione preventiva dovrà essere trasmesso **non oltre il 31 gennaio 2026**, con indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili che si intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato. Ulteriore novità è l'introduzione di una comunicazione "intermedia" denominata "**preventiva con acconto**", successiva alla comunicazione preventiva iniziale e precedente la comunicazione di completamento, da inviarsi entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva. Si tratta di una comunicazione con indicazione della **data** e dell'**importo** del pagamento relativo all'**ultima quota dell'acconto** per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Di conseguenza, la prenotazione del credito d'imposta non può avvenire oltre i 30 giorni antecedenti il pagamento dell'acconto del 20% del costo di acquisizione. Il mancato invio della comunicazione comporta, difatti, il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

Il modello di comunicazione dovrà essere **trasmesso**, inoltre, al completamento dell'investimento entro:

- il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025;
- il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Anche in questo caso, come nel caso della comunicazione preventiva con acconto, il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto comporta il mancato perfezionamento della procedura.

Infine, per le imprese che avessero già trasmesso le comunicazioni preventive o di completamento riguardanti gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2025 secondo il precedente modello alla data del 15 maggio tali comunicazioni sono valedoli al fine della prenotazione del credito, purché entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – da definirsi con successivo Decreto Direttoriale – strumentali venga trasmesso il nuovo modello di comunicazione. In mancanza, tali imprese perderanno la "priorità" acquisita nella prenotazione delle risorse disponibili.

Il Decreto Direttoriale e il Modello di comunicazione parevano suggerire strade diverse per il **reinvio** delle **comunicazioni** nel caso di comunicazioni di completamento già inviate tramite il precedente modello. Il MIMIT è però intervenuto tramite il proprio sito-web a chiarire tale posizione. Infatti, viene previsto che:

- le imprese che hanno trasmesso la comunicazione *preventiva* secondo i precedenti modelli debbano inviare nuovamente la comunicazione preventiva secondo i nuovi modelli, proseguendo successivamente l'iter trasmettendo la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento;
- le imprese che hanno trasmesso la comunicazione di completamento secondo i precedenti modelli dovranno inviare la comunicazione di completamento secondo i nuovi modelli indicando la data di versamento dell'ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili.

Il credito d'imposta prenotato sarà il **massimo fruibile** in compensazione e verrà determinato quale credito minore risultante tra le tre comunicazioni inviate.

Al perfezionamento dell'invio delle comunicazioni, l'impresa ottiene una **ricevuta** dell'avvenuto invio del modello, con indicazione del credito d'imposta comunicato.

Misura e fruizione del credito d'imposta

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 entro il 31 dicembre 2025 o entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026, il credito è spettante nelle misure di cui si è detto precedentemente.

L'effettiva **misura del credito** fruibile dipenderà dalla disponibilità delle risorse che vengono prenotate in base all'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive. A tal fine:

- entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'**elenco delle imprese beneficiarie** ammesse alla fruizione del credito, con indicazione dell'ammontare del credito d'imposta fruibile. Saranno pertanto oggetto di comunicazione unicamente le comunicazioni di completamento;
- entro i termini definiti d'intesa, l'Agenzia delle Entrate trasmette al MIMIT l'**elenco dei soggetti** che hanno utilizzato il credito d'imposta, con i relativi importi;

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del versamento.

Operativamente, quindi, si ipotizzi che:

- la comunicazione preventiva iniziale venga inviata il 1° giugno 2025;
- entro 30 giorni, quindi entro il 1° luglio 2025, l'impresa dovrà inviare la comunicazione preventiva con acconto, attestante il pagamento dell'acconto del 20% del costo;
- qualora la comunicazione di completamento venga inviata entro lo stesso mese di luglio: entro il 5 agosto, il MIMIT invierà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse alla fruizione del credito che hanno inviato la comunicazione di completamento nel precedente mese;
- il credito d'imposta sarà fruibile a partire dal 10 settembre.

Infine, l'**ammontare del credito** d'imposta compensato non dovrà eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena – anche in questo caso – lo scarto del versamento.

Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero **esaurirsi**, sarà comunque possibile procedere all'invio delle comunicazioni, in modo che – in caso di disponibilità di maggiori risorse – il GSE lo comunichi all'impresa, secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Modifiche operative al modello di comunicazione

Il modello della comunicazione ha subito delle **modifiche** in seguito alle novità normative introdotte. In particolare, all'interno del frontespizio, è rimasta immutata la sezione relativa ai dati identificativi dell'impresa ma risulta modificata la sezione “**tipologia di comunicazione**”. Sono infatti presenti tre diverse sezioni:

- “**preventiva**”: deve essere indicato se la comunicazione sia collegata ad una comunicazione preventiva già inviata secondo i precedenti modelli, indicando il relativo codice, oppure non sia collegata ad alcuna altra comunicazione;
- “**preventiva con acconto**”: devono essere indicati:
 - ✦ il codice della comunicazione preventiva collegata;
 - ✦ la data di versamento dell'ultimo acconto;
 - ✦ l'importo dell'acconto versato;

- “**completamento**”: deve indicato se la comunicazione sia collegata ad una precedente comunicazione preventiva con acconto (con indicazione del relativo codice) o ad una precedente comunicazione di completamento inviata secondo il precedente modello, indicando:
 - ✿ il codice della comunicazione;
 - ✿ la data di versamento dell'ultimo acconto;
 - ✿ l'importo dell'acconto versato.

Come già detto, qualora fosse stata inviata unicamente la comunicazione preventiva dovranno essere inviate la nuova comunicazione preventiva, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento; mentre se fosse già stata inviata la comunicazione di completamento secondo i vecchi modelli occorrerà inviare unicamente la comunicazione di completamento secondo i nuovi modelli, con indicazione della data di versamento dell'ultimo acconto per il raggiungimento del 20% del costo.

Qualora invece fosse stata inviata unicamente la **comunicazione preventiva**, dovranno essere inviate la nuova comunicazione preventiva, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento.

All'interno della seconda sezione relativa alla tipologia di investimento effettuato è stata, come detto, eliminata la **sezione relativa ai beni** di cui all'allegato B relativamente ai quali il credito d'imposta non risulta più fruibile. Questa non è però l'unica novità presente; seppur rimangano invariate le diverse sezioni riguardanti la riconduzione dell'investimento, alle singole voci dell'allegato A sono state introdotte delle **modifiche marginali**. In particolare:

- l'indicazione del **periodo** di realizzazione degli investimenti è più precisa in quanto devono essere compilati due righe distinti denominati:
 - ✿ data di avvio degli investimenti;
 - ✿ data di completamento degli investimenti;
- è stato eliminato il riferimento al **codice tributo 6936**, presumibilmente in quanto non è necessaria la distinzione dal codice tributo 6937 essendo quest'ultimo riferibile agli investimenti in beni immateriali (non più agevolabili);
- è stata eliminata la **tabella** relativa all'attribuzione ai diversi **anni** in cui si prevede di utilizzare il credito d'imposta.